

Sulle regole del Cadore

Sia le regole del Cadore, che restano disciplinate dalla l. 9 agosto 1948, n. 1104, sia le altre regole venete, disciplinate dalla l. 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalla legislazione regionale veneta hanno natura di enti pubblici associativi che agiscono in un settore di interesse pubblico regionale, quale è quello della tutela e gestione del patrimonio silvo-pastorale, per cui le controversie tese all'annullamento delle delibere «regoliere» rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (anche quando sia un comune ad impugnarle). In mancanza di diversa norma in contrario il presidente dell'assemblea di una regola cadorina è sempre competente a convocare l'organo assembleare, mentre la norma statutaria che affida il potere di convocazione all'assessore comunale della frazione (o meglio, non esistendo tale autorità, al sindaco) quando l'amministrazione dei beni «regolieri» sia stata affidata al comune si deve intendere nel senso che la competenza sindacale si aggiunge a quella presidenziale e non la sostituisce, perché una diversa interpretazione condurrebbe a far dipendere il funzionamento del massimo organo della regola da un'autorità estranea che potrebbe avere anche un interesse contrario a quello dell'ente associativo regoliere. Non esiste a carico di una regola veneta l'onere di motivare la revoca dell'affidamento della gestione dei beni silvo-pastorali regolieri ad un comune. T.a.r. Veneto, sez. II, 27-01-1988, n. 10, in Rep. Fo. It., 1989, "usi civici", n. 36 -38, pubbl. in Foro amm., 1989, 1092